

COPIA



COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO N° 30/2017

OGGETTO: PRESA D'ATTO SOMME INTROITATE, RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1^ SEMESTRE ANNO 2017 -

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **DIECI** del mese **AGOSTO** la sottoscritta **MARIA** dr.ssa Maria Luisa nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario come da decreto n. 03 del 24/05/2016;

VISTA La deliberazione C.C. n. 10 del 28/02/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019.

VISTA la deliberazione G.C. n. 17 del 23/03/2017 e s.m.i. avente ad oggetto "Approvazione PEG anno 2017/2019 piano degli obiettivi e delle performance".

PREMESSO:

Che l'art. 10 del D.L. 24/06/2014 n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4 della Legge 11/07/1980 n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

Che il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

Che la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

Che in conseguenza di tal iter normativo e relativamente agli atti rogati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 i diritti corrispondente dovevano essere incamerati al 100 dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

Che a decorrere dal 19/08/2014 (data di decorrenza della L 114/2014) i diritti di rogito dovevano invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis ,dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita:

"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, comma due della legge 15/11/1973 n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo per gli atti di cui ai numeri 1-2-3-4 e 5 della tabella O allegata alla legge 8/6/1962 n. 604 e successive modifiche, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento "

RILEVATO:

Che in ordine alla interpretazione del comma 2bis bis dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014 si sono delineate due distinti orientamenti:

- Un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04/06/2015, secondo cui “ alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C “ è ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione del CCNL dei Segretari Comunali;
- Un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nella considerazione recentemente espressa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23/02/2016, e da ultimo in diverse sentenze del Giudice del Lavoro (tribunale di Milano n. 1539 del 18/05/2016 e n 2561 del 29/09/2016 ,Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti nella misura del 100% ai segretari delle fasce A,B,C, operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, anche se nei Comuni di appartenenza sia presente personale di qualifica dirigenziale.

Che in ragione di tale contrasto interpretativo dall'anno 2015 non sono stati liquidati diritti di rogito al Segretario Comunale

Che si è provveduto a creare un apposito fondo vincolato dell'avanzo di amministrazione in attesa che sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014 convertito con L 114/20143.

Verificato e Constatato che questo Ente, dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 ha introitato nelle casse comunali somme per diritti di segreteria pari ad € 345,61 così suddivise:

- Diritti di segreteria generici € 9,62
- Diritti di rogito € 335,99

VISTO il D. lgs 267/2000 e smi

PRENDE ATTO

Che i diritti di segreteria generale incassati nel periodo **01/01/2017 - 30/06/2017** ammontano ad € 9,620.

Che i diritti di rogito incassati nel periodo **01/01/2017- 30/06/2017** ammontano ad € € 335,99.

Che tali diritti, stante il contrasto normativo in merito all'assegnazione al Segretario Comunale quale ufficiale rogante, sono introitati dal Comune e verranno inseriti in un apposito fondo vincolato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

